

CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO

L'ammissione alla classe successiva nella **scuola secondaria di primo grado** è stata oggetto di importanti modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015.

Alle due fonti normative predette si è aggiunta la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni alle scuole *in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.*

Per garantire imparzialità, trasparenza e correttezza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei docenti ha fissato dei criteri oggettivi che tutti i Consigli di Classe dovranno osservare per l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva / all'esame di licenza.

Come stabilito anche nel Patto di corresponsabilità, la scuola ha il compito di educare e di istruire, dando agli alunni le regole e gli strumenti necessari alla loro crescita, nel rispetto dei loro diritti.

Gli alunni hanno il dovere di impegnarsi nello studio e nelle attività scolastiche e di rispettare le regole di civile convivenza affinché vada a buon fine quanto messo in atto dalla scuola. I genitori hanno il compito fondamentale di collaborare con la scuola per educare ed aiutare i figli nel processo di crescita, assumendosi le proprie responsabilità e non delegando alla scuola quelle che sono loro specifiche prerogative.

Gli alunni verranno quindi valutati in base a criteri didattici e a situazioni di disagio o di difficoltà di apprendimento certificate (handicap, disturbi specifici di apprendimento, alunni in carico al servizio sociale per i quali sono in atto interventi compensativi).

Non si terrà conto di situazioni e di problematiche di cui la scuola non può farsi carico e che appartengono alla sfera privata delle persone.

- 1) Il C. di C. valuta **preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno** nell'apprendimento considerando:
 - **la situazione di partenza**, tenendo conto di:
 - situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;
 - di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
 - **l'andamento nel corso dell'anno**, tenendo conto:
 - della costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
 - delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;
 - dell'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.

La valutazione è **espressa da ciascun docente** con riferimento agli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) stabiliti per gli alunni.

- 2) In sede di scrutinio finale, il C. di C. procede alla valutazione globale di ciascun alunno, formulata in base ai risultati conseguiti nelle diverse discipline.
- 3) Il giudizio di non ammissione alla classe successiva e all'esame di licenza è espresso a maggioranza dal C. di C. nei seguenti casi:
 - **valutazione non positiva dell'andamento dell'alunno** per mancato o scarso rispetto delle regole relative ai doveri scolastici, comprovata anche da **ripetuti rilievi di**

mancanze con riferimento al Patto di corresponsabilità e al Regolamento d'Istituto, a seguito della quale l'alunno **non raggiunge gli obiettivi di apprendimento, conseguendo risultati insufficienti**;

- **complessiva insufficiente maturazione** del processo di apprendimento dell'alunno, verificata dal **mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici**.

Si sottolinea che è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguono un voto di comportamento inferiore a 6/10. La valutazione del comportamento, infatti, è ormai espressa tramite un giudizio sintetico.

Tuttavia, **resta in vigore la norma secondo cui è possibile la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998)**.

- 4) Nell'assunzione **motivata** della propria delibera il C. di C. verifica e tiene conto della presenza delle seguenti **condizioni**:

- analisi e monitoraggio della situazione dell'alunno effettuate dal C. di C. nelle riunioni periodiche;
- coinvolgimento della famiglia durante l'anno scolastico attraverso varie modalità (colloqui, comunicazioni scritte, incontri programmati);
- forme e frequenza dei provvedimenti disciplinari nei confronti dell'alunno per carenze nella partecipazione personale responsabile

A tal scopo, verranno applicati i seguenti criteri, deliberati in sede di Collegio Docenti per il corrente anno scolastico.

CLASSE PRIMA E SECONDA:

Si attribuisce all'insufficienza un valore diverso, a seconda della valutazione espressa, distinguendo tra insufficienza grave (voto inferiore a 5) e non grave (voto 5). Alle insufficienze vengono attribuite delle penalità: un 5 corrisponde a una penalità, un voto inferiore a 5 corrisponde a due penalità.

- Fino a quattro penalità si viene ammessi alla classe successiva o all'esame.
- Con cinque penalità sono previste delle deroghe, ma solo per gli alunni che si trovino in determinate situazioni.
- Un numero di penalità superiori a cinque comporta la non ammissione, tranne che per gli alunni che hanno già ripetuto la classe che frequentano.

A tale scopo, verrà applicata la seguente tabella:

VOTO	AMMISSIONE									NON AMMISSIONE									
	5	1	0	2	1	3	4	2	0	5	3	1	6	2	4	0	7	5	3
4-3-2	0	1	0	1	0	0	1	2	0	1	2	0	2	1	3	0	1	2	3
Totale penalità	1	2	2	3	3	4	4	4	5*	5*	5*	6*	6*	6*	6*	7	7	7	7

* Con 5 penalità si terrà conto dei casi particolari. Per gli alunni con difficoltà di apprendimento (certificate o segnalate dai docenti) o con bisogni educativi speciali, per gli alunni segnalati per

situazioni documentate di disagio e per gli alunni ripetenti sarà possibile derogare rispetto a quanto precedentemente deliberato.

- * Gli alunni che hanno già ripetuto la stessa classe e che hanno un numero di penalità fino a un
- * massimo di 6, saranno ammessi.
 - Per gli alunni che hanno già ripetuto la stessa classe, in caso di penalità pari o superiori a 7, tali per cui sarebbe prevista la non ammissione alla classe successiva, il consiglio di classe potrà comunque decidere per la promozione, previo voto di maggioranza di almeno i tre quarti dei suoi membri.

CLASSE TERZA:

Il superamento del terzo anno della scuola secondaria di I grado, è possibile solo se la media matematica delle valutazioni finali di tutte le materie del secondo quadrimestre sia pari o superiore a 5,51. Restano esclusi da tale media i giudizi di religione e alternativa alla religione.

Per gli alunni che hanno già ripetuto la classe terza, in caso di media di tutte le discipline (esclusa religione e alternativa alla religione) del secondo quadrimestre inferiore al 5,51, il consiglio di classe potrà comunque decidere per la promozione, previo voto di maggioranza di almeno i tre quarti dei suoi membri.

INOLTRE,

Prima di ogni valutazione, preliminarmente, occorre validare l'anno scolastico in base al numero delle assenze, che non dovrà superare il tetto massimo di 1/4 previsto dalla normativa. DPR 22 giugno 2009, n. 112 e CM 4 marzo 2011, n. 20, riferito al calendario scolastico dell'istituto.

In merito, fermo restando il tetto massimo di un quarto dell'orario previsto dalla normativa vigente, si decide di derogare da tale limite per assenze documentate e continuative dovute a:

1. Motivi di salute

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati
- terapie e/o cure programmate
- gravi patologie

2. Motivi personali e/o di famiglia

- lutti certificati
- condizioni familiari particolarmente gravi o svantaggiate
- rientro nel paese di origine
- culto

3. Motivi sportivi/artistici/di studio

- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI
- lezioni o esami presso Conservatori statali
- partecipazione a manifestazioni e/o eventi organizzati dalla scuola

Tali deroghe sono previste a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. comma 6 e 9 bis Del DPR n. 249/1998;
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese previste dagli INVALSI.

Il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso triennale, **un voto di ammissione** espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

a. Valutazioni disciplinari		VOTO max
1)	Media delle valutazioni numeriche disciplinari relative al secondo quadrimestre del terzo anno, esclusa Religione. La media va moltiplicata x 0,7. Voto max 3° anno	7
2)	Media delle valutazioni numeriche disciplinari relative al secondo quadrimestre del primo e del secondo anno, esclusa Religione. La media va moltiplicata x 0,3. Per gli alunni ripetenti si prendono in considerazione solo gli anni della promozione. Voto max 1° e 2° anno	3

Il voto di ammissione è dato dalla somma del voto scaturito dalle valutazioni disciplinari (punto a.). La frazione pari o superiore a 0,50 si arrotonda al voto successivo. Il voto di ammissione deve essere massimo 10. Eventuali frazioni eccedenti il 10 saranno utilizzate per l'attribuzione della lode.